

## VERBALE DI VERIFICA

Verifica di cui agli artt. 7 e ss. dell'Accordo Quadro del 15 settembre 2012

Il giorno 9 aprile 2013, in Modena,

tra

### l'Azienda:

- Banca popolare dell'Emilia Romagna – Soc. Coop. in veste di azienda Capogruppo (di seguito, per brevità, "BPER") e in nome e per conto delle aziende coinvolte;

e

### le Organizzazioni Sindacali:

- DIRCREDITO – F.D.
- FABI
- FIBA-CISL
- FISAC-CGIL
- SINFUB
- UGL CREDITO
- UILCA-UIL

premesso che

- 1) in data 13 marzo 2012 è stato approvato il Piano Industriale 2012 – 2014 "Il nuovo Gruppo BPER: crescita, valore e territorio in un Paese che cambia" poi presentato a tutte le OO.SS. rappresentandone le linee guida nonché le relative azioni abilitanti, sia ordinarie che straordinarie, unitamente agli obiettivi ed ai connessi razionali economico – finanziari;
- 2) il Gruppo Bper, nella definizione del Piano Industriale ha previsto presso ciascuna azienda del Gruppo, a partire dal 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2014, per quanto di propria competenza, una riduzione degli organici nella misura complessivamente definita di 450 unità;
- 3) la Capogruppo con lettera informativa dell'8 giugno 2012 ha avviato, in relazione ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riqualificazione connessi al Piano ed alle conseguenti tensioni occupazionali, le relative procedure sindacali contrattualmente previste;
- 4) le parti, in occasione del previsto confronto contrattuale, hanno ricercato soluzioni e strumenti condivisi volti a ridurre il più possibile le conseguenze occupazionali, sociali ed economiche nei confronti del personale, al fine di garantire le condizioni di equilibrio sociale nella realizzazione del Piano Industriale;
- 5) in data 15 settembre 2012 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro "Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna - Piano Industriale 2012 – 2014. "Il nuovo Gruppo BPER: crescita, valore e territorio in un Paese che cambia". Conseguenti processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riqualificazione e conseguenti tensioni occupazionali: procedura di cui agli artt. 18 e 19 CCNL 8 dicembre 2007, così come rinnovato dall'accordo del 19 gennaio 2012" in cui sono state individuate le soluzioni, le misure e gli strumenti più idonei a contenere le conseguenze sociali delle azioni previste dal Piano;
- 6) il citato Accordo Quadro ha previsto, quali criteri per la realizzazione del piano di esodo, quelli sanciti dall'art. 8 del D.M. 28 aprile 2000, n.158 - prorogato con D.M. n. 226 del 2006 - con le modifiche ed integrazioni economico-normative introdotte con accordo nazionale 8 luglio 2011, prevedendo in particolare:



- la volontarietà quale prioritario criterio di individuazione dei lavoratori in esubero, comunque nell'ambito delle risorse che durante il periodo di vigenza del Piano Industriale (2012/2014), maturino o abbiano già maturato i requisiti stabiliti dalla legge per avere immediato diritto al percepimento dei trattamenti pensionistici dall'A.G.O. anche se con diritto al mantenimento in servizio, entro i termini previsti dallo stesso accordo;
  - la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro mediante l'attivazione delle procedure di cui alla legge n. 223 del 1991 da definire entro 10 giorni lavorativi dall'avvio delle stesse, solo nel caso in cui le adesioni volontarie di cui al precedente alinea fossero risultate inferiori alle uscite complessivamente previste;
- 7) tra le 16 risorse che ancora non hanno aderito alla risoluzione come definita dall'art 5 dell'accordo del 15/9/2012 ve ne sono alcune considerate in quota di riserva in base al richiamato accordo ed alcune invalide con % maggiore del 60%, per un totale di 7 risorse; risultano pertanto ad oggi 9 le risorse che, pur rientrando nel perimetro di cui alla Parte A dell'accordo non hanno aderito all'esodo volontario.

Risultano invece accoglibili tutte le richieste di adesione volontaria al Fondo di Solidarietà;

- 8) in relazione alle tabelle allegate le parti si sono date atto della mancata adesione volontaria da parte di tutti gli aventi diritto alla pensione fino a concorrenza di 450 unità;

tutto ciò premesso, si è convenuto quanto segue

#### Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di verifica.

#### Art. 2

In riferimento a quanto definito dalle parti nel p. 8 delle premesse e fermo restando quanto stabilito all'art. 8 dell'accordo del 15/9/12, con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto che sussistono le condizioni per porre in essere le procedure di cui agli artt. 4 e 24 della l. 223/91 secondo criteri, termini e modalità di cui al richiamato art. 8.

#### Art. 3

In relazione a quanto previsto dall'art. 21 dell'Accordo Quadro del 15 settembre 2012 e sulla base dei dati evidenziati nello schema allegato, nella parte relativa alle assunzioni, si conviene che l'Azienda provvederà ad effettuare ulteriori assunzioni in aggiunta a quelle già effettuate nell'arco del vigente Piano Industriale così come evidenziate nella tabella allegata nella colonna "assunzioni previste".

Eventuali ingressi di risorse nel Gruppo Bper che dovessero verificarsi in conseguenza ad operazioni di "salvataggio" nei confronti di Società oggi esterne al perimetro del Gruppo non verranno computati nelle assunzioni previste dal precedente alinea.

#### Art. 4

Nel corso della presente verifica le parti hanno preso atto di una difformità interpretativa tra patronati in merito alla decorrenza di maturazione dei requisiti AGO per l'accesso volontario al Fondo di sostegno al reddito.

A tal proposito l'azienda provvederà ad informare gli interessati a tale diversa interpretazione, già destinatari di precedente comunicazione aziendale, indicando le modalità attraverso cui perfezionare la propria intenzione di aderire volontariamente al Fondo, nel rispetto di quanto di seguito riportato.

Al personale interessato verrà applicata la disciplina di cui alla "Parte B" dell'Accordo Quadro del 15 settembre 2012, salvo quanto specificato di seguito relativamente ai termini di adesione (ivi compresa la maggiorazione dell'incentivo) ed all'ingresso nel Fondo di sostegno al reddito.

Le manifestazioni di volontà di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con rinuncia al preavviso o relativa indennità sostitutiva, dovranno essere formalizzate entro il 30/5/2013 tramite la

Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the document, including a large signature at the top left, a signature next to Art. 2, a signature next to Art. 3, a signature next to Art. 4, and several signatures at the bottom of the page.

compilazione dell'apposita modulistica e secondo le modalità operative che verranno indicate con apposita comunicazione aziendale.

La maggiorazione dell'incentivo, il cui importo netto sia pari al netto del 10 % della RAL, sarà erogata esclusivamente a coloro che manifesteranno, entro il 15/05/2013, la decisione vincolante di risolvere il proprio rapporto di lavoro.

Del numero di adesioni sarà data comunicazione alle Organizzazioni sindacali.

L'ingresso al Fondo di Solidarietà avrà decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Si prevede che saranno assunte risorse nella proporzione di 1 assunto ogni 3 aderenti al Fondo di Solidarietà di cui al presente articolo.

**Art. 5**

L'azienda informerà parte sindacale, dopo la conclusione del Piano Industriale 2012 – 2014, dell'andamento occupazionale all'interno del Gruppo in relazione agli obiettivi del Piano stesso.

**L' Azienda:**

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S. C. \_\_\_\_\_

**Le Organizzazioni Sindacali:**

DIRCREDITO – F.D. \_\_\_\_\_

FABI \_\_\_\_\_

FIBA-CISL \_\_\_\_\_

FISAC-CGIL \_\_\_\_\_

SINFUB \_\_\_\_\_

UGL CREDITO \_\_\_\_\_

UIL.CA-UIL \_\_\_\_\_